

idirittiche non sai



Mia moglie è affetta da grave handicap: ho diritto ad usufruire del congedo retribuito?

Sì, ne ha diritto in base alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 158 dello scorso aprile. Prima di questa sentenza, purtroppo, il decreto legislativo n. 151/2001 non prevedeva il diritto a fruire del congedo a favore del coniuge del soggetto affetto da handicap. La sentenza della Corte costituzionale, quindi, ha fatto giustizia di una situazione palesemente discriminatoria nei confronti dei coniugi conviventi. Il quadro normativo, come ora riformato dalla sentenza costituzionale, attribuisce il diritto al congedo: 1) al coniuge convivente con la persona gravemente disabile; 2) ai genitori, naturali, adottivi e affidatari, del disabile; 3) ai fratelli o alle sorelle della persona affetta da grave handicap e con lei conviventi, nel caso in cui i genitori siano scomparsi o siano totalmente inabili.

Sono un dipendente pubblico divenuto inabile: ho diritto a scegliere la sede di lavoro a me più vicina?

La tutela apprestata dall'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (diritto di preferenza tra sedi di lavoro disponibili in favore del portatore di handicap), riguarda, purtroppo, solo i soggetti che siano portatori di handicap all'atto della costituzione del rapporto di lavoro pubblico e non quelli che lo divengano successivamente. La norma in questione, in verità, sembra iniqua e bisogna dire che alcuni giudici di Tribunale e di Corte d'appello l'hanno già interpretata estensivamente attribuendo ad alcuni lavoratori pubblici la possibilità di scelta della sede di lavoro. Rimane il fatto che, purtroppo, la lettura della norma non dà spazio a interpretazioni del genere e, infatti, la Corte di Cassazione ha già più volte annullato le sentenze di quei giudici (vedi ad esempio, tra le più recenti, la sentenza n. 14624 del 22 giugno scorso).

Ho sentito parlare di un'importante sentenza sugli indebiti relativi a pensioni pubbliche: di cosa si tratta?

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con sentenza del 7 agosto 2007 (n. 7/2007/QM), hanno affermato un principio che permetterà a molti pensionati pubblici di non dover restituire alle amministrazioni le somme percepite sul trattamento provvisorio di pensione. La Corte ha stabilito che il pensionato non dovrà restituire alcunché all'amministrazione nel caso in cui il trattamento provvisorio di pensione non divenga definitivo entro un ragionevole lasso di tempo. La legge n. 241/90, infatti, impone la definizione del procedimento amministrativo entro precisi limiti di tempo (fissati dalla normativa interna di ciascuna amministrazione), entro i quali il ritardo nel provvedere diviene intollerabile. In sostanza, «in assenza di dolo dell'interessato, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito».



Numero attivo nei giorni feriali dalle ore 14 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it

Presso le nostre sedi riceverai l'**assistenza** e la **consulenza** gratuite adatte alle tue esigenze.